

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione territoriale e sociale denominata:

<< CIAVOLANDO >>

Con sede a Palermo nella borgata marinara di Sferracavallo, in via Torretta n. 70, piano primo, potrà essere trasferita in qualsiasi momento su decisione del Consiglio Direttivo. Lo stesso potrà decidere di istituire sedi decentrate, rappresentanze ed uffici nel resto d'Italia ed in Paesi Esteri, anche delegandone i poteri amministrativi e gestionali a soggetti terzi. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e realizzazione di progetti e di iniziative culturali, ludiche, ricreative, sportive, imprenditoriali, mirate anche alla valorizzazione, fruizione, conservazione del patrimonio storico, antropologico, naturalistico, paesaggistico, folkloristico del territorio di Sferracavallo e delle zone limitrofe, nell'ottica di una sempre crescente cooperazione con altri soggetti giuridici.

ART.3 - (Attività istituzionali)

Le attività istituzionali, che si propone l'associazione per il conseguimento delle finalità dettate dall'articolo 2, sono in particolare:

- a) Organizzare e/o realizzare e/o gestire iniziative promozionali, pubblicitarie e di animazione della borgata, anche con l'espletamento di studi e ricerche, comunque atte alla predisposizione di una migliore accoglienza per l'utenza del territorio della borgata di Sferracavallo;
- b) Favorire il contatto e la collaborazione tra soggetti che possiedano conoscenze e competenze inerenti alle finalità perseguite dall'Associazione stessa, anche al fine di favorire occasioni ed opportunità di lavoro ai giovani, associati e non. Si propone quindi come fulcro di una rete di esperti, esperienze, operatori economici nei campi di interesse dell'Associazione stessa, da collegare ed utilizzare nella realizzazione delle sue iniziative.
- c) Migliorare e amplificare i mezzi di sensibilizzazione, comunicazione, informazione, divulgazione, educazione e formazione sulle tematiche di interesse dell'Associazione;
- d) Migliorare e amplificare i mezzi di ricerca storica, archeologica, artistica, antropologica e sociologica, finalizzata ad acquisire ed approfondire le conoscenze nei campi di interesse dell'Associazione;
- e) Promuovere la salvaguardia e la protezione dei beni culturali, paesaggistici e naturalistici del territorio di riferimento;
- f) Favorire ed incentivare il collegamento tra soggetti, operatori economici, strutture ed in genere risorse tra la zona costiera del territorio di riferimento e le aree interne;
- g) Promozione del territorio di riferimento dell'Associazione nel resto d'Italia ed in Paesi Esteri;
- h) Gestione di strutture, aree e servizi, in proprio o in convenzione, destinate al conseguimento degli scopi sociali;
- i) Sperimentazione di strumenti e metodi in materia di tutela, gestione e recupero del patrimonio storico- socio-culturale, naturale;
- j) Consulenze tecnico-scientifiche;
- k) Proposte di normative e regolamenti;
- l) Promuovere la fruizione di aree di interesse naturalistico e culturale
- m) Favorire un approccio responsabile e consapevole con ambienti naturali e siti di interesse storico-socio-culturale.
- n) Elaborazione e gestione di progetti di natura sociale, culturale, didattica, sportiva, in collaborazione con terzi;
- o) Collaborazione con soggetti pubblici e privati con finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- p) Favorire il contatto, l'aggregazione e la collaborazione tra soggetti interessati ai temi trattati dall'Associazione al fine di favorire la crescita culturale e professionale di associati e non;
- q) Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine al perseguimento delle finalità sociali.

Tutte le finalità e le attività dell'Associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona e che se non conformi alle finalità sono espressamente vietate

ART. 4 - (Soci)

L'associazione è fondata sul principio dell'uguaglianza dei soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Ci sono tre categorie di soci:

Fondatori: (coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;)

Ordinari: (coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci ordinari è illimitato;)

Benemeriti: (sono coloro che hanno acquisito particolari meriti verso l'Associazione o si sono distinti per le loro attività nel campo dei fini statutari; sono nominati dall'assemblea dei soci dietro proposta del Consiglio Direttivo e non sono soggetti al pagamento della quota sociale e dell'iscrizione annuale;)

3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è Il Consiglio Direttivo.
4. Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda scritta dichiarando le loro generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 e successive modifiche, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. I dati personali potranno essere divulgati anche a terzi previa liberatoria del socio. Il diniego va motivato.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile.
6. Il socio ammesso è tenuto al pagamento della quota sociale entro **30 giorni** dall'iscrizione nel libro dei soci.
7. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.
8. La qualità di socio non è trasferibile.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci maggiorenni, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione; il diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci; il diritto di controllo sull'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dal presente Statuto.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato e non è appellabile.

ART. 7 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Il Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo risultante dal libro dei soci, o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio, o via sms

al recapito telefonico di cellulare indicato da ciascun socio, contenente l'ordine del giorno data e il luogo dei lavori;

3. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da **sette** membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di cinque mandati.

ART. 13 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

ART. 14 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
4. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita.
6. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 10.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.